SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 997)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CALICE, CAZZATO, FERMARIELLO, PANICO, ROMEO e ZICCARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1980

Modifiche alla legge 2 aprile 1978, n. 482, recante norme circa la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si propone un compito modesto: quello di sottoporre le amministrazioni dello Stato, aziende ed enti pubblici, al rispetto delle procedure previste per i privati datori di lavoro nell'assunzione obbligatoria degli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Per un'esigenza di ovvia parità giuridica in materia così delicata, ma per un'esigenza più pregnante, che è quella di eliminare ogni discrezionalità nella scelta e nell'assunzione degli invalidi dal momento che la legge tace (art. 16) sulle procedure istruttorie e conclusive dell'avviamento al lavoro.

È incontestabile il diritto della pubblica amministrazione a scelte nominative, ma esse, come per i privati, non possono non fare riferimento esclusivo se non all'articolo 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei diritti dei lavoratori), che delimita rigorosamente per tutti l'esercizio di tale attività discrezionale.

L'articolo 1, quindi, impone anche alle amministrazioni dello Stato, oltre che alle aziende private, l'obbligo di rivolgersi agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e, per le assunzioni nominative, richiama appunto i limiti dell'articolo 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

L'articolo 2 impone all'amministrazione dello Stato non solo il previsto obbligo (articolo 22) di inviare alla specifica sottocommissione istituita presso la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati, fra l'altro, l'elenco nominativo degli assunti, ma conseguentemente impone l'obbligo di indicare le relative procedure di assunzione.

L'articolo 3, dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977 e la piena assunzione di responsabilità regionali in materia di formazione professionale, di riqualificazione e rieducazione anche degli invalidi, devolve alle regioni il fondo derivante dalle eventuali ammende irrogate per la violazione della disciplina sulle assunzioni obbligatorie degli invalidi.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(*Modalità per il collocamento*)

All'articolo 16 della legge 2 aprile 1968, n. 482, quarto comma, dopo le parole: « Le aziende private » sono aggiunte le altre: « e le amministrazioni dello Stato, aziende ed enti pubblici di cui al precedente articolo 12 ».

Il penultimo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« Le aziende private, le amministrazioni dello Stato, aziende ed enti pubblici possono richiedere nominativamente i lavoratori di concetto ed il personale destinato a posti di fiducia per compiti di vigilanza o di custodia, nonchè i qualificati e gli specializzati, nei limiti di cui all'articolo 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300 ».

Art. 2.
(*Denunce degli enti pubblici*)

All'articolo 22 della legge 2 aprile 1968, n. 482, primo comma, dopo le parole: « elenco nominativo degli assunti » sono aggiunte le altre: « e della indicazione delle relative procedure di assunzione ».

Art. 3.
(*Devoluzione delle ammende*)

L'articolo 25 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è sostituito dal seguente:

« Le ammende previste dalla presente legge, al netto delle quote dovute agli scopritori delle contravvenzioni, saranno versate dagli uffici del registro alle regioni competenti per territorio, che le utilizzeranno nell'ambito della propria attività di formazione, di rieducazione e di riqualificazione professionale ».

Art. 4.
(*Entrata in vigore*)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*